



ASSOAMIANTO

Associazione tra consulenti, operatori nell'ambito della rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto e quanti sensibili alle problematiche ambientali inerenti

dal 1998

assoamianto@assoamianto.it

info@assoamianto.it

www.assoamianto.it

***Sito nazionale di documentazione
e informazione sul Problema Amianto***

Convegno Amianto

**COMUNE DI NOVARA,
NOVARA, 25 MAGGIO 2010**

**“Evoluzione normativa in materia
di gestione rischio amianto”**

ING. SERGIO CLARELLI
PRESIDENTE ASSOAMIANTO

PROBLEMA AMIANTO

NORMATIVA AMIANTO

- Decreti legislativi
- Leggi
- Decreti ministeriali
- D.P.R.
- Circolari, Direttive
- Deliberazioni

PROBLEMA AMIANTO

MINISTERI INTERESSATI AL TEMA AMIANTO

- Salute (ex Sanità)
- Ambiente
- Attivita' produttive (ex Industria)
- Lavoro

LA LEGGE FONDAMENTALE

L. 27 MARZO 1992 N. 257: *NORME RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'AMIANTO*

“concerne l'estrazione, l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto”

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 AGOSTO 1994

Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto

DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE FONDAMENTALE

- ❑ *D. Min. Sanità 6 settembre 1994* (Normative e metodologie tecniche bonifica amianto EDILIZIA)
- ❑ *D. Min. Sanità 26 ottobre 1995* (Normative e metodologie bonifica MEZZI ROTABILI)
- ❑ *D. Min. Sanità 14 maggio 1996* (Normative e metodologie tecniche)
- ❑ *D. Min. Industria C. A. 12 febbraio 1997* (Omologazione prodotti sostitutivi dell'amianto)
- ❑ *D. Min. Industria C. A. 26 marzo 1998* (Nomi imprese e materiali sostitutivi dell'amianto che hanno ottenuto l'omologazione)
- ❑ *D. Min Sanità 20 agosto 1999* (D.M. 25/07/2001) (Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche)

DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE FONDAMENTALE

DECRETO MINISTERO SANITÀ 6
SETTEMBRE 1994

Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

- a) "*norme prescrittive*" che compaiono nel testo in carattere "**grassetto**";
- b) "*norme indicative*", da intendersi come linee guida non prescrittive che vengono indicate nel testo in carattere "corsivo".

DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE FONDAMENTALE

**DECRETO MINISTERO SANITÀ 6 SETTEMBRE
1994**

**NORMATIVE E METODOLOGIE TECNICHE PER LA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO, IL CONTROLLO, LA
MANUTENZIONE E LA BONIFICA DI MATERIALI
CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLE
STRUTTURE EDILIZIE**

DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE FONDAMENTALE

DECRETO MINISTERO SANITÀ 6 SETTEMBRE
1994

1-LOCALIZZAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE

- 1a) Classificazione dei materiali contenenti amianto
- 1b) Campionamento ed analisi dei materiali

FRIABILITA' DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

- ❑ ***Ricoprimenti a spruzzo (floccati):*** sono generalmente materiali friabili
- ❑ ***Rivestimenti di tubazioni e materiali in cemento amianto:*** sono in origine poco o niente friabili, lo possono tuttavia diventare a seguito del degrado subito a causa di fattori ambientali

PERICOLOSITA' AMIANTO

- ❑ capacità dei materiali di amianto di rilasciare fibre potenzialmente inalabili (le fibre sono invisibili ad occhio nudo e molto leggere)
- ❑ estrema suddivisione cui tali fibre possono giungere

DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE FONDAMENTALE

DECRETO MINISTERO SANITÀ 6 SETTEMBRE
1994

2 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- 2a) Materiali integri non suscettibili di danneggiamento
- 2b) Materiali integri suscettibili di danneggiamento
- 2c) Materiali danneggiati

DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE FONDAMENTALE

DECRETO MINISTERO SANITÀ 6 SETTEMBRE
1994

3 - METODI DI BONIFICA

- 3a) Rimozione dei materiali di amianto
- 3b) Incapsulamento
- 3c) Confinamento
- 3d) Indicazioni per la scelta del metodo di bonifica

LE TECNICHE DI INTERVENTO

- ❑ **Rimozione:** elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessita' di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio.
- ❑ **Incapsulamento:** trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta.
- ❑ **Confinamento:** installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio.

DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE FONDAMENTALE

DECRETO MINISTERO SANITÀ 6 SETTEMBRE
1994

4 - PROGRAMMA DI CONTROLLO DEI MATERIALI DI AMIANTO IN SEDE - PROCEDURE PER LE ATTIVITÀ DI CUSTODIA E DI MANUTENZIONE.

- 4a) Programma di controllo
- 4b) Attività di manutenzione e custodia

DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE FONDAMENTALE

DECRETO MINISTERO SANITÀ 6 SETTEMBRE
1994

5 - MISURE DI SICUREZZA DA RISPETTARE DURANTE GLI INTERVENTI DI BONIFICA

5a) Materiali friabili

5b) Tubazioni e tecniche di glove-bag. Tecniche di
glove-bag

DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE FONDAMENTALE

DECRETO MINISTERO SANITÀ 6 SETTEMBRE
1994

6 - CRITERI PER LA CERTIFICAZIONE DELLA RESTITUIBILITÀ DI AMBIENTI BONIFICATI

- 6a) Criteri guida generali
- 6b) Criteri per la certificazione della restituibilità

DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE FONDAMENTALE

DECRETO MINISTERO SANITÀ 6 SETTEMBRE
1994

7 - COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO

- 7a) Bonifica delle coperture in cemento-amianto.
 - a) Rimozione.
 - b) Incapsulamento.
 - c) Sopracopertura.

DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE FONDAMENTALE

DECRETO MINISTERO SANITÀ 6 SETTEMBRE
1994

7b) Misure di sicurezza durante gli interventi sulle coperture in cemento amianto.

1 - CARATTERISTICHE DEL CANTIERE.

2 - MISURE DI SICUREZZA ANTINFORTUNISTICHE.

3 - PROCEDURE OPERATIVE.

Rimozione delle coperture.

Installazione della sovracopertura.

4 - PROTEZIONE DEI LAVORATORI.

DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE FONDAMENTALE

DECRETO MINISTERO SANITÀ 6 SETTEMBRE
1994

- **Allegato 1:** DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELL'AMIANTO IN CAMPIONI IN MASSA
- **Allegato 2:** DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELLE CONCENTRAZIONI DI FIBRE DI AMIANTO AERODISPERSE IN AMBIENTI INDOOR
- **Allegato 3:** IDENTIFICAZIONE QUALITATIVA DELLE FIBRE DI AMIANTO MEDIANTE LA TECNICA DELLA DISPERSIONE CROMATICA IN MICROSCOPIA OTTICA

DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE FONDAMENTALE

DECRETO MINISTERO SANITÀ 6 SETTEMBRE
1994

- **Allegato 4:** CRITERI PER UNA CORRETTA SCELTA DEI MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI DELLE VIE RESPIRATORIE
- **Allegato 5:** SCHEDA PER L'ACCERTAMENTO DELLA PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI

OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO DEL FABBRICATO E/O DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ EX DM 06/09/94

- ❑ designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- ❑ tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato;

OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO DEL FABBRICATO E/O DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ EX DM 06/09/94

- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;

OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO DEL FABBRICATO E/O DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ EX DM 06/09/94

- ❑ deve fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
- ❑ nel caso siano in opera materiali friabili deve provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica.
- ❑ deve provvedere a trasmettere copia del rapporto all'ASL competente.

DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE FONDAMENTALE

DECRETO MINISTERO SANITA' 20 AGOSTO 1999

ALLEGATO 1 - Normative e metodologie tecniche per la rimozione di materiali contenenti amianto presenti a bordo di navi o unita' equiparate

ALLEGATO 2 - Rivestimenti incapsulanti per la bonifica di manufatti in cemento-amianto

ALLEGATO 3 - Criteri di scelta dei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie

DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE FONDAMENTALE

DECRETO MINISTERO SANITÀ 25 LUGLIO 2001

Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente "Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE
DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE
DEI RIFIUTI (ORA GESTORI AMBIENTALI)

DELIBERAZIONE 30/03/2004, N. 1

Criteria e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria
10 - Bonifica dei beni contenenti amianto

DELIBERAZIONE 30/03/2004, N. 2

Modulistica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 -
Bonifica dei beni contenenti amianto

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

**COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI**

DELIBERAZIONE 10 LUGLIO 2006

**Disponibilita' attrezzature minime per l'iscrizione nella
categoria 9 - bonifica dei siti, e nella categoria 10 -
bonifica dei beni contenenti amianto**

PROBLEMA AMIANTO

DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 2006, N. 257

Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro. (GU n. 211 del 11-9-2006- Serie Generale) *in vigore dal 26 settembre 2006.* SOSTITUITO DAL D. LGS. N. 81/2008.

PROBLEMA AMIANTO

**DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 12 LUGLIO
2007, N. 155**

Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni.

PROBLEMA AMIANTO

**DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81
(TESTO UNICO SICUREZZA)**

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In vigore dal 15 maggio 2008

PROBLEMA AMIANTO

DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009, N. 106 (TESTO UNICO SICUREZZA)

"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

In vigore dal 20 agosto 2009

Capo III

Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I

Disposizioni generali

Ing. Sergio Clarelli

TESTO UNICO SICUREZZA

Campo di applicazione

Rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

TESTO UNICO SICUREZZA

Accertamento della presenza di amianto

I datori di lavoro, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, sono obbligati ad adottare qualsiasi misura necessaria per l'individuazione della presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali.

Le disposizioni del T.U. sicurezza si applicano anche se sussiste il minimo dubbio sulla presenza di amianto.

TESTO UNICO SICUREZZA

Valore limite di esposizione dei lavoratori

Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato in rapporto ad una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA).

I datori di lavoro devono provvedere affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore a tale valore limite.

TESTO UNICO SICUREZZA

Valutazione del rischio

Nella valutazione dei rischi, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

TESTO UNICO SICUREZZA

Lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto

Il datore di lavoro predispone un Piano di Lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto.

TESTO UNICO SICUREZZA

La competenza delle imprese di bonifica

I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (iscrizione Albo Gestori Ambientali nella categoria 10).

La competenza delle imprese di bonifica

CODICE AMBIENTE

(D. Lgs. 152/2006 - D. Lgs. 284/2006 - D. Lgs. 4/2008)

ART. 212: E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'**Albo nazionale gestori ambientali**, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.

TESTO UNICO SICUREZZA

Presentazione del Piano di Lavoro

- Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.
- Se entro i 30 gg. l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori.

TESTO UNICO SICUREZZA

Presentazione del Piano di Lavoro

- L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza.
- In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività.

TESTO UNICO SICUREZZA

Presentazione del Piano di Lavoro

- La trasmissione del piano di lavoro sostituisce gli adempimenti inerenti alla presentazione della notifica.
- Infine, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione.

COMPITI DIRIGENTE

GESTIONE RISCHIO AMIANTO

COORDINATORE ABILITATO (CORSO 50 ORE)

(art. 10, Legge n. 257/92 – art. 10 DPR 08/08/1994)

- Dirige le attività di rimozione, incapsulamento, confinamento e smaltimento dell'amianto
- Elabora il piano di lavoro ex art. 34 D.Lgs. 277/91
- Gestisce gli strumenti informativi previsti dalle norme
- Cura l'osservanza delle norme di sicurezza e l'uso dei D.P.I. da parte dei lavoratori
- E' responsabile dei sistemi di prevenzione e controllo impiegati per la tutela dei lavoratori e dell'ambiente
- Previene e gestisce le eventuali situazioni di emergenza

COMPITI ADDETTO ATTIVITA' DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA DELL'AMIANTO

OPERATORE ABILITATO (CORSO 30 ORE)

(art. 10, Legge n. 257/92 – art. 10 DPR 08/08/1994)

- E' consapevole del rischio per la salute derivante dalla esposizione a fibre di amianto e di infortuni che le attività di rimozione di amianto, soprattutto in quota, comportano
- Utilizza i dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a disposizione
- Utilizza i dispositivi di protezione collettivi messi a disposizione

La competenza delle imprese di bonifica

Istituzione Categoria 10

“Bonifica dei beni contenenti amianto”

- ❑ A) materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.
- ❑ B) materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto
- ❑ L'iscrizione nella categoria 10B è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 10A

La competenza delle imprese di bonifica

Istituzione Categoria 10 “Bonifica dei beni contenenti amianto”

L'iscrizione nella categoria 10B è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 10A

La competenza delle imprese di bonifica

Istituzione Categoria 10 “Bonifica dei beni contenenti amianto”

Viene prevista, in relazione alla complessità degli interventi di bonifica derivante dalla pericolosità dei materiali contenenti amianto, una diversa dotazione di risorse strumentali e finanziarie, nonché una differente qualificazione dei responsabili tecnici.

La competenza delle imprese di bonifica

Istituzione Categoria 10 “Bonifica dei beni contenenti amianto”

ATTREZZATURE MINIME CAT. 10 A

- 1. Aspiratori con filtri assoluti.**
- 2. Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere).**
- 3. Airless (pompe per spruzzare incapsulanti).**

La competenza delle imprese di bonifica

Istituzione Categoria 10 “Bonifica dei beni contenenti amianto”

ATTREZZATURE MINIME CAT. 10 B

- Impianti di estrazione ed estrattori d'aria dotati di filtri assoluti;
- Unità decontaminazione anche modulari/prefabbricate;
- Unità filtrazione acqua;
- Aspiratori con filtri assoluti;

La competenza delle imprese di bonifica

Istituzione Categoria 10 “Bonifica dei beni contenenti amianto”

ATTREZZATURE MINIME CAT. 10 B

- Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere);
- Airless (pompe per spruzzare incapsulanti);
- Campionatori d'aria personali e ambientali;
- Misuratori di depressione;
- Generatori di fumo;
- Unità di riscaldamento acque.

La competenza delle imprese di bonifica

Istituzione Categoria 10 ***“Bonifica dei beni contenenti amianto”***

VALORE ATTREZZATURE MINIME **CATEGORIA 10 A**

Classe A	€	51.600,00
Classe B	€	38.700,00
Classe C	€	7.700,00
Classe D	€	2.600,00
Classe E	€	2.600,00

La competenza delle imprese di bonifica

Istituzione Categoria 10 “Bonifica dei beni contenenti amianto”

VALORE ATTREZZATURE MINIME CATEGORIA 10B

Classe A	€	180.800,00
Classe B	€	154.900,00
Classe C	€	31.000,00
Classe D	€	12.900,00
Classe E	€	12.900,00

La competenza delle imprese di bonifica

CLASSI in funzione dell'importo dei lavori cantierabili:

<input type="checkbox"/> a) oltre Lire 15 miliardi	€ 7.746.853,49
<input type="checkbox"/> b) fino a Lire 15 miliardi	€ 7.746.853,49
<input type="checkbox"/> c) fino a Lire 3 miliardi	€ 1.549.370,70
<input type="checkbox"/> d) fino a Lire 800 milioni	€ 413.165,52
<input type="checkbox"/> e) fino a Lire 100 milioni	€ 51.645,69

REQUISITI RESPONSABILI TECNICI

CAT. 10B

- ☐ Classe A $L+5aa/CF+7aa$
- ☐ Classe B $L+5aa/CF+7aa$
- ☐ Classe C $D.U.+5aa/L+5aa/CF+5aa$
- ☐ Classe D $D.U.+5aa/L+5aa/CF+5aa$
- ☐ Classe E $D+3aa/L+1aa/CF+3aa$

D = Geometra o Perito industriale o Perito

☐ **chimico o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali.**

☐ **L = Ingegnere o Architetto o Chimico o Geologo o Biologo o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali..**

☐ **CF = Corso di formazione (Modulo base 40 ore + Modulo F 40 ore)**

☐ **aa = anni di esperienza maturati nello specifico settore**